

ALLEGATO C
(Articolo 5)

1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI STEWARD

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli *steward* e il correlato flusso delle informazioni.

Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

- a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;
- b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli *steward* di cui all'articolo 6;
- c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;
- d. un "capo unità" ogni 20 *steward*;
- e. un numero di "*steward*" operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.